

COMUNE DI VILLA CARCINA
Prov. di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Determinazione aliquote
- Art. 2 a - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 6 - Interessi moratori
- Art. 7 - Rimborsi
- Art. 8 - Compensazioni ed accollo
- Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 10 - Versamenti minimi
- Art. 11 - Differimento dei versamenti
- Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 13 - Istituti deflativi del contenzioso
- Art. 14 - Riscossione coattiva
- Art. 15 - Funzionario Responsabile
- Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2012)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Villa Carcina dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011, nonché ogni altra normativa applicabile.

Art. 2 – Determinazione Aliquote

1. L'aliquota base dell'imposta viene stabilita all' 1,03 per cento.
2. All'abitazione principale e alle relative pertinenze, così come specificato al comma 2 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, è applicata l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento.
3. Annualmente, con deliberazione Consiliare, le aliquote potranno essere riviste. La mancata modifica determinerà la riconferma delle aliquote vigenti dell'anno precedente.

Art. 2 a) – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Tali valori medi sono puramente indicativi ed i suoi valori in fase di accertamento d'ufficio possono esser superati in presenza di atti pubblici o privati.

Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. Non possono usufruire dell'esenzione di cui al comma 1 le ONLUS costituite in forma societaria.

Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7 – Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 10.

Art. 8 – Compensazioni ed accollo.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione del credito/debito IMU con il credito/debito maturato su altri tributi comunali. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito I.M.P. altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'importo esatto del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto.

Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'Imposta Municipale Propria, è riconosciuto un compenso incentivante.

2. Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale stabilita dalla giunta comunale sugli importi per imposta, sanzioni ed interessi, degli accertamenti e delle liquidazioni divenuti definitivi e riscossi.

3. Il fondo costituito come al comma 2 si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'ente, ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio tributi, salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede il dirigente superiore o, in mancanza, il segretario comunale.

4. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal ccnl dei dipendenti degli enti locali, e agli emolumenti di cui all'art. 6 comma 8 della L. 127/97 modificata dalla L. 191/98, e alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art. 10 del nuovo ordinamento sulle qualifiche dei dipendenti degli enti locali, e alle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale.

Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei versamenti

1. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e quelli relativi agli eredi possono essere protratti fino alla presentazione della denuncia di successione all'Ufficio delle Entrate e comunque entro dodici mesi dal decesso. Tale disposizione si applica per gli immobili caduti in successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso. Tale opzione viene annotata nella denuncia di variazione da parte degli eredi.

2. La giunta comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici, calamità di particolare gravità o per altre situazioni particolari.

1. Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

2. L'ufficio può disporre, su richiesta del contribuente, il versamento rateale dell'imposta complessivamente dovuta per effetto dell'attività di accertamento quando l'importo complessivamente dovuto sia superiore ad Euro 250,00.
3. Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificata al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dall'importo delle sanzioni irrogate.
4. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 12 rate mensili o un massimo di 6 rate bimestrali o un massimo di 4 rate trimestrali. Qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 5.000,00, dovrà essere prestata adeguata garanzia fidejussoria bancaria o equipollente.
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento.
6. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, anche quando venga concessa la rateazione dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
7. La prima rata deve essere versata entro il termine di scadenza indicato nell'atto impositivo, mentre le rate successive scadono l'ultimo giorno del mese.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
10. L'importo di ogni singola rata sarà calcolato con arrotondamento all'euro.
11. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

Art. 13 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. Per rendere meno distante la fase del controllo da quella della effettiva riscossione dei Tributi evasi, ma anche per essere maggiormente in linea con le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente e per assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa tributaria, da un lato, i diritti del contribuente e l'effettiva capacità contributiva, dall'altro si applicano i seguenti strumenti deflativi del contenzioso:

- a) Accertamento con adesione (art. 1 e segg., D.Lgs. 218/1997)
- b) Definizione agevolata delle sanzioni (art. 17, D.Lgs. n. 472/1997)
- c) Conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/1992)

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 15 – Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.